

**All. "A" Racc. n. 6708**

**STATUTO DELLA FONDAZIONE "PESCARA CELL FACTORY FOUNDATION" ETS - Ente filantropico**

**Articolo 1 – Costituzione, denominazione e durata**

Il presente statuto disciplina la Fondazione del Terzo Settore denominata **“Fondazione Pescara Cell Factory Foundation” ETS – Ente Filantropico**, altrimenti denominata brevemente **“Fondazione PCFF “ ETS – Ente filantropico**. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata è illimitata.

**Articolo 2 - Sede**

La Fondazione ha sede nel comune di Pescara. La Fondazione svolge la propria attività in ambito nazionale, sovraregionale, regionale, provinciale e comunale.

Sedi secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3 – Scopi**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | 117/2017):   |  |
|  | a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge       |  |
|  | 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi               |  |
|  | e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno          |  |
|  | 2016, n. 112, e successive modificazioni;  |  |
|  | b) interventi e prestazioni sanitarie;   |  |
|  | c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio            |  |
|  | dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del            |  |
|  | 6 giugno 2001, e successive modificazioni;   |  |
|  | d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge               |  |
|  | 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali           |  |
|  | di interesse sociale con finalità educativa;   |  |
|  | g) formazione universitaria e post-universitaria;□                                       |  |
|  | h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;                                 |  |
|  | i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse |  |
|  | sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione                  |  |
|  | della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale    |  |
|  | di cui al presente articolo;   |  |
|  | u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti            |  |
|  | di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione       |  |
|  | di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse  |  |
|  | generale a norma del presente articolo;  |  |
|  | y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive         |  |
|  | modificazioni.   |  |
|  | La Fondazione è un ente morale, con finalità esclusive di solidarietà sociale            |  |
|  |  |  |

ed opera, in particolare, nel settore della ricerca scientifica svolta direttamente, ovvero affidata ad altre organizzazioni con analoghe finalità quali Aziende Sanitarie, Ospedali, Università, Enti di ricerca e altre Fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con apposito regolamento governativo (D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135).

Lo scopo della Fondazione è di valorizzare al meglio il polo onco-ematologico/trasfusionale della A.S.L. di Pescara contribuendo all'acquisizione ed alla diffusione delle nuove conoscenze scientifiche maturate nel campo delle malattie del sangue stabilendo prioritariamente con la ASL di Pescara ogni opportuno rapporto contrattuale finalizzato alla azione appena configurata. Onde perseguire lo scopo predetto la **“Fondazione PCFF “**

**ETS – Ente filantropico** opera nei seguenti ambiti:

1- Il miglioramento dei livelli di cura oggi ottenibili con le terapie convenzionali ed in definitiva la qualità di vita dei pazienti emopatici.

2- Un forte impulso nei riguardi delle attività di ricerca con un focus particolare sulla riduzione dei tempi necessari al trasferimento delle scoperte provenienti dalla ricerca di base dai banchi di laboratorio al letto del paziente.

3- Un intervento specifico su alcuni degli aspetti più significativi di una sanità moderna quali la medicina sperimentale, la medicina traslazionale e l'assistenza con la cura personalizzata per l'individui.

4- Il sostegno ed il potenziamento dei punti più qualificanti della ricerca con un rilievo particolare al tema delle stem cells ed al suo enorme potenziale applicativo che riguarda la sperimentazione, la diagnostica, l'on-



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | base, traslazionale e clinica in campo onco-ematologico e trasfusionale                |  |
|  | nonché la sperimentazione in terapia cellulare con l'impiego dei prodotti              |  |
|  | dell'ingegneria dei tessuti a scopo terapeutico ovvero di trapianto perse-             |  |
|  | guendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.                                 |  |
|  | 8- Lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici utili al mi-               |  |
|  | glioramento degli standard attuali per l'inquadramento e la cura delle emo-            |  |
|  | patie e di altre patologie trattabili con la terapia cellulare.                        |  |
|  | 9- L'offerta di attività di assistenza sanitaria in campo on-                          |  |
|  | co-ematologico nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.                     |  |
|  | 10- Il patrocinio, l'organizzazione, la gestione e l'attuazione di qualsia-            |  |
|  | si iniziativa, manifestazione, pubblicazione per il raggiungimento dei propri          |  |
|  | scopi e promuovere la formazione e l'aggiornamento di ricercatori.                     |  |
|  | Inoltre la Fondazione faciliterà gli scambi d'informazione scientifica e potrà         |  |
|  | patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collabora-         |  |
|  | zione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante di-   |  |
|  | vulgazione delle conoscenze di rilevanza scientifica; collaborerà con gli or-          |  |
|  | gani legislativi e di governo, statali e regionali, e con gli altri enti locali per la |  |
|  | corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e pro-         |  |
|  | grammi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra,             |  |
|  | opera di persuasione e stimolo.  |  |
|  | La Fondazione collaborerà con le autorità e con le istituzioni pubbliche e pri-        |  |
|  | vate competenti nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi utili alla         |  |
|  | collettività. Ai fini predetti la Fondazione si avvarrà dei mezzi finanziari di        |  |
|  | cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e              |  |
|  | con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto al-      |  |
|  |  |  |



ni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; potrà inoltre amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze, partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico. Potrà erogare premi e borse di studio nonché svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione.

#### **Articolo 5 – Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art

25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117 del 2017.

#### **Articolo 6 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è composto dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori.

#### **Articolo 7 – Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

1. proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo;
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del Dlgs. n. 117/2017;
7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
8. contributi straordinari dei fondatori;
9. contributi dei Partecipanti e Sostenitori;
10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in-

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | cremento del patrimonio;  |  |
|  | 11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di |  |
|  | promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Fonda-       |  |
|  | zione;  |  |
|  | 12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, desti-      |  |
|  | nati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in-       |  |
|  | cremento del patrimonio;  |  |
|  | 13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a            |  |
|  | norma di legge.   |  |
|  | Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realiz-       |  |
|  | zazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La       |  |
|  | Fondazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma             |  |
|  | dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasci-    |  |
|  | ti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie atti-    |  |
|  | vità di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparen-     |  |
|  | za e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendente-      |  |
|  | mente dalla redazione del bilancio di esercizio, la Fondazione per ogni atti-         |  |
|  | vità occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di ce-        |  |
|  | lebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi           |  |
|  | dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale de-         |  |
|  | vono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a          |  |
|  | ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi. La gestione dei fondi è affidata        |  |
|  | all'Organo amministrativo e di governo che ai sensi dell'art. 37 e seguenti           |  |
|  | del Dlg.vo 117/2017 impiegherà le risorse attraverso erogazioni di denaro,            |  |
|  | beni e servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di       |  |
|  |   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | interesse generale e ne disciplinerà destinazioni e modalità di erogazione,       |  |
|  | elencando nel bilancio sociale gli importi delle erogazioni deliberate ed ef-     |  |
|  | fettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione nominativa specifica dei     |  |
|  | beneficiari diversi dalle persone fisiche.  |  |
|  | <b>Articolo 8 - Divieto di distribuzione degli utili</b>                          |  |
|  | La Fondazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avan-  |  |
|  | zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori       |  |
|  | e collaboratori, amministratori ed altri componenti dell'Ente.                    |  |
|  | <b>Articolo 9 - Esercizio finanziario, bilancio sociale e informativa</b>         |  |
|  | L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di cia-  |  |
|  | scun anno.  |  |
|  | Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di  |  |
|  | previsione dell'esercizio successivo ed il rendiconto economico e finanzia-       |  |
|  | rio di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approva-     |  |
|  | zione del rendiconto può avvenire oltre il termine stabilito dalle disposizioni   |  |
|  | del decreto legislativo 117/2017.   |  |
|  | Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consi-    |  |
|  | glio Direttivo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e       |  |
|  | nelle forme di legge. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strut-  |  |
|  | turati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione eco-       |  |
|  | nomica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.                              |  |
|  | Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con de-   |  |
|  | creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio na- |  |
|  | zionale del terzo settore.  |  |
|  | Se proventi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superio-        |  |
|  |   |  |

ri a 1 mln di euro annui, l'ente deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **Articolo 10 – Organi della Fondazione**

Sono organi obbligatori della Fondazione: I Fondatori - il Consiglio Direttivo; - il Presidente e il Vice-Presidente; L'Organo di Controllo.

Sono organi facoltativi della Fondazione: Il Comitato scientifico; il Direttore; I Partecipanti e sostenitori; ogni altro organo che il Presidente intenderà istituire.

#### **Articolo 11 – Fondatori**

E' Fondatore colui che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

E' in facoltà del socio Fondatore attribuire, a suo insindacabile giudizio, il medesimo status di socio Fondatore ai nuovi ammessi, attribuendo agli stessi i medesimi poteri e le medesime prerogative spettanti al socio Fondatore.

Il Fondatore e i nuovi ammessi ad esso parificati, con voto a maggioranza semplice, nominano i componenti degli organi della Fondazione.

#### **Articolo 12 – Consiglio Direttivo**

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente e uno o più componenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione straordinaria della Fondazione. In particolare:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva entro il mese di aprile sia il bilancio consuntivo che quello preven-

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | tivo per l'anno successivo;   |  |
|  | • delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti |  |
|  | e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;                                     |  |
|  | • delibera gli incrementi del patrimonio;   |  |
|  | • provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;      |  |
|  | • approva eventuali regolamenti interni;  |  |
|  | • delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole   |  |
|  | del Presidente, e di almeno i due terzi dei suoi componenti:                      |  |
|  | - gli atti di alienazione di immobili comunque pervenuti nel patrimonio           |  |
|  | della Fondazione;   |  |
|  | - le modifiche dello Statuto;   |  |
|  | - gli atti di straordinaria amministrazione che comportano un decremento          |  |
|  | del patrimonio;   |  |
|  | - Le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione,          |  |
|  | trasformazioni, quali operazioni straordinarie di riorganizzazione poste in       |  |
|  | essere da Enti appartenenti al Terzo Settore;                                     |  |
|  | - lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal succes-         |  |
|  | sivo art.23;  |  |
|  | - esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressa-           |  |
|  | mente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto. Ai componen-       |  |
|  | ti del Consiglio Direttivo e a chiunque rivesta cariche sociali potranno esse-    |  |
|  | re corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità    |  |
|  | assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli            |  |
|  | previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.        |  |
|  | <b>Articolo 13 – Convocazione e quorum</b>  |  |
|  |   |  |

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. almeno 7 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con P.E.C. da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza di preventiva convocazione ove presenti tutti i suoi componenti ed il Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 14 – Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio. Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente dell'Organo Direttivo.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da tratta-

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | re nelle rispettive adunanze;   |  |
|  | • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;                        |  |
|  | • provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche          |  |
|  | valendosi dell'ausilio del Direttore, se nominato;                                    |  |
|  | • firma tutti gli atti della fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giu- |  |
|  | dizio;  |  |
|  | • predispone lo schema di bilancio;   |  |
|  | • provvede alle progressioni di carriera ed ai trasferimenti del personale;           |  |
|  | • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno                  |  |
|  | nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del              |  |
|  | Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza successiva, che deve essere              |  |
|  | convocata entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento;          |  |
|  | • provvede all'assunzione e al licenziamento del personale ed al relativo             |  |
|  | trattamento giuridico ed economico, anche in assenza di urgenza;                      |  |
|  | • può revocare le disposizioni ed i provvedimenti del Direttore.                      |  |
|  | In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese       |  |
|  | Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di       |  |
|  | collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fonda-          |  |
|  | zione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Direttore o ad uno     |  |
|  | o più componenti del Consiglio Direttivo.   |  |
|  | Il Presidente può compiere, altresì, tutti gli atti di ordinaria amministrazione      |  |
|  | della Fondazione, con la sola eccezione di quelli riservati al Consiglio Diret-       |  |
|  | tivo. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua as-       |  |
|  | senza od impedimento con i medesimi poteri attribuiti dall'Organo Direttivo           |  |
|  | al Presidente in carica.  |  |
|  |   |  |

## **Articolo 15 - Organo di Controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del Dlg.vo 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

## **Articolo 16 – Comitato scientifico**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | Il Comitato Scientifico, se nominato, è organo consultivo della Fondazione          |  |
|  | ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Con-          |  |
|  | siglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane |  |
|  | e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchia-      |  |
|  | ta professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.                     |  |
|  | Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo,       |  |
|  | una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle inizia-        |  |
|  | tive e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda e-   |  |
|  | spressamente il parere per definire gli aspetti culturali e scientifici delle sin-  |  |
|  | gole manifestazioni di rilevante importanza. I componenti del Comitato              |  |
|  | Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può        |  |
|  | cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.                                   |  |
|  | <b>Articolo 17 – Direttore</b>  |  |
|  | Il Direttore, se nominato, è un organo della Fondazione di nomina fiducia-          |  |
|  | ria. Viene nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo         |  |
|  | oppure anche al di fuori degli stessi. Il Direttore resta in carica 3 anni e può    |  |
|  | essere riconfermato.  |  |
|  | Una volta nominato, il Direttore:   |  |
|  | - dirige l'attività della Fondazione secondo le indicazioni del Presidente e le     |  |
|  | deliberazioni del Consiglio Direttivo;  |  |
|  | - nell'ambito delle dette indicazioni, può adottare tutti i provvedimenti del ca-   |  |
|  | so, compresi quelli relativi alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti    |  |
|  | ed al relativo potere disciplinare per le sole sanzioni conservative, da adot-      |  |
|  | tare con il preventivo parere favorevole del Presidente;                            |  |
|  | - nomina, sentito il Presidente e previo parere favorevole di quest'ultimo, i       |  |
|  |   |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | responsabili operativi dei servizi gestiti;  |  |
|  | - provvede alla rilevazione del fabbisogno del personale, alla riorganizzazione e distribuzione dei carichi e degli orari di lavoro;   |  |
|  | - propone ai competenti Organi l'assunzione del personale, i licenziamenti, le progressioni di carriera ed i trasferimenti del personale;  |  |
|  | - risponde del proprio operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo.  |  |
|  | Al Direttore è fatto divieto di compiere atti nell'ambito dei poteri e dei compiti riservati agli altri Organi della Fondazione, a meno che tali poteri non gli vengano delegati dal Presidente, con apposita procura, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo.   |  |
|  | <b>Articolo 18 – Partecipanti e sostenitori</b>  |  |
|  | Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti italiani o di nazionalità straniera che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali . |  |
|  | Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti italiani o di nazionalità straniera o altre istituzioni ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo per essersi distinti in attività culturali e/o sociali ovvero per l'attività svolta in favore della Fondazione o di sue iniziative. Possono, mediante donazioni spontanee costituite da contributi in denaro o in natura ovvero tramite apporto d'opera, anche professionale, o di servizi, contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.            |  |
|  |  |  |

### **Articolo 19 - Requisiti di onorabilità**

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

### **Articolo 20 – Volontari**

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

### **Articolo 21 – Lavoratori**

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Dlg.vo 117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

### **Articolo 22 – Libri**

L'ente deve tenere i seguenti libri: - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### **Articolo 23 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

### **Articolo 24- Clausola compromissoria**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo, da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte la Fondazione o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi me-

diante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

#### **Articolo 25 – Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

#### **Articolo 26 – Norma transitoria**

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompa-

tibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi - Mario Di Giulio

- Michele D'Ambrosio notaio